

COMUNE DI ARSIERO

Provincia di Vicenza

Verbale n. 24

Del 11.12.2018

OGGETTO: **parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “Razionalizzazione delle società partecipate – Revisione periodica art. 20 del d.lgs n. 175/2016”**

La sottoscritta Silvia Chinellato, Revisore Unico dei Conti del comune di Arsiero (VI), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2016 per il triennio 2016/2019

Rilevato che

- l'art. 20 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 c. 2 del d.lgs 175/2016 impone la dismissione delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti, delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali, nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- l'art. 20 vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'art. 5, c. 1 e 2 T.U.S.P.

Tenuto conto che

- a) L'art. 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- b) Tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2017

Preso atto



Che il Comune di Arsiero alla data del 31.12.2017 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipate direttamente	Percentuale di partecipazione
VIACQUA SPA. (dalla fusione di AVS SPA E ACQUE VICENTINE SPA)	0,673%
IMPIANTI ASTICO SRL	4,66%
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	2,08%

Considerato che

a seguito della verifica periodica effettuata come risultante nell'Allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, risulta che la società Impianti Astico s.r.l. è carente del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lett. b del TUSP ma che la stessa Società ha comunicato all'Ente che la società E.R.A.V. srl, partecipata indiretta, è stata messa in liquidazione in data 27/09/2018 e che il personale verrà assorbito in quota parte dalla Impianti Astico s.r.l. all'interno di un contratto di rete che verrà stipulato entro il 31.12.2018;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

Esprime **parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Razionalizzazione delle società partecipate – Revisione periodica art. 20 del d.lgs n. 175/2016"**

Invita l'Ente a

- Monitorare attentamente quanto comunicato dalla società Impianti Astico s.r.l. con la nota acquisita al prot. 13370 del 06.12.2018
- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione e di pubblicarla sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente

Casale sul Sile, 11 dicembre 2018

Il Revisore Unico
(dott.ssa Silvia Chinellato)